



Tribunale Ordinario di Paola

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1007/2018**, il Giudice dott. Matteo Torretta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/11/2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

TRA

AGENZIA ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

ricorrente

E

PIETRO COSTABILE (C.F. CSTPTR49A23D0861), rappresentato e difeso dall'avv. GUIDO COSCARELLI;

resistente

NONCHÉ

ILARIA INTRIERI (C.F. NTRRLI78C64H490P), rappresentata e difesa dall'avv. COSMO MARIA GAGLIARDI;

COMUNE DI COSENZA (C.F. 00314410788), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARMELO TRIULCIO e NICOLA CAROLILLO;

COMUNE DI CASTROLIBERO (C.F. 80003730787), rappresentato dal Responsabile dell'Area

interventuti

Oggetto: risoluzione dell'accordo con i creditori.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto dell'inadempimento del piano proposto da Pietro Costabile, con il quale era previsto l'integrale pagamento di € 55.747,07 per debiti tributari mediante 12 rate quadrimestrali (48 mesi) dal mese successivo all'omologazione. Alla scadenza del quadriennio (30/04/2023) il credito è stato estinto solo per un modesto importo e l'immobile non è stato venduto. Poiché il piano non è stato rispettato, chiede pertanto che il Tribunale dichiari la risoluzione dell'accordo.
2. L'ing. Intrieri si associa alla domanda di risoluzione dell'accordo, dal momento che anche il suo credito, il cui soddisfacimento doveva intervenire al termine del quarto anno, non è stato estinto nemmeno in parte.
3. Il Comune di Cosenza, intervenuto in data 25/10/2023, insiste per la risoluzione dell'accordo e indica l'esposizione debitoria di Pietro Costabile in € 166.147,85 (con ciò implicitamente deducendo il mancato integrale pagamento del credito inserito nel piano).

4. Anche il Comune di Castrolibero ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede la risoluzione dell'accordo, per mancato pagamento del debito contratto con l'ente, ad eccezione della prima rata.

5. Pietro Costabile resiste alle avverse domande e ne chiede il rigetto, sull'assunto dell'esatto adempimento, ad oggi delle obbligazioni assunte, il cui termine, con le proroghe intervenute per effetto della pandemia, non può dirsi scaduto al 30/04/2023.

6. La domanda di risoluzione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

6.1. Il piano omologato prevedeva che la provvista per far fronte al pagamento di tutte le passività del debitore, quantificate in € 367.556,79, derivasse, in parte (€ 55.795,04), da cessione del credito da locazione della società Copat Immobiliare srl, società sempre riconducibile alla compagine familiare del debitore, in parte (€ 27.163,68) da accantonamenti mensili di € 565,91 x 48 mesi e, per il residuo, dalla vendita di un immobile di proprietà del debitore, sito in Cosenza, via Metaponto, censito in NCEU, Foglio 1, p.lla 106, sub. 1, con un presumibile ricavo che si stimava ricompreso tra un massimo di € 900.000,00 e un minimo di € 656.100,00. Il piano prevedeva che il pagamento avvenisse in 12 rate quadrimestrali per taluni creditori privilegiati (Erario, Comuni di Cosenza, Fuscaldo e Acquappesa e Banca Popolare di Bari) e in unica soluzione alla sua scadenza per altri creditori privilegiati (crediti professionali: dott. Zupi, dott. Ferraro, dott.ssa Inrieri) e chirografari (Prestitalia e Condominio Quiet Residence). Dal momento che la prima rata è stata comunemente indicata nel 30/04/2019, il termine ultimo per il pagamento veniva a scadere con il quarantottesimo mese, ossia il 31/03/2023 (e non il 30/04/2023 indicato dalle parti che, a rigore, sarebbe il mese n. 49).

6.2. Nel caso di specie, a dispetto di quanto lo stesso OCC ha ritenuto di riferire a questo Tribunale, né alla scadenza del 31/03/2023 né a quella prorogata *ex lege* del 30/09/2023, è intervenuta l'integrale estinzione dei debiti esistenti nel piano, così come non è intervenuta la vendita dell'immobile indicato nel piano; vendita dalla quale il debitore confidava di ricavare la maggior parte della provvista per il pagamento dei creditori. Anzi, per effetto di una modifica unilateralmente apportata dal debitore, seppure con l'avallo dell'OCC, ma senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 13, co. 4 *ter*, l. 3/2012, il debitore ha deciso di concedere in locazione il 50% del bene originariamente destinato alla vendita e di attribuire al conduttore un diritto di opzione per l'acquisto di una quota di proprietà pari al 50%, da esercitarsi entro il 01/03/2024, ben oltre ogni termine (anche prorogato) a lui concesso per adempiere agli obblighi assunti. La circostanza che non sarebbero decorsi ancora i 90 giorni di cui all'art. 11, co. 5, l. 3/2012 per la perdita dell'efficacia del piano appare a questo Giudice irrilevante, vuoi perché con la sua condotta e con la concessione dell'opzione *oltre* i termini di operatività della dilazione, il debitore ha difatti reso impossibile la vendita del bene *prima* della scadenza indicata, anche a favore di eventuali soggetti terzi potenzialmente interessati, vuoi perché il termine di (*ulteriori*) novanta giorni oltre alla scadenza pattuita con l'accordo è indicato a pena di *inefficacia* (di diritto) dell'accordo e non in vista della sua risoluzione per inadempimento, vuoi perché, in ogni caso, la proroga di novanta giorni concernerebbe non tutti i crediti indistintamente, ma solo "*i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie*", sicché la stessa non opererebbe per il credito dell'ing. Inrieri e per gli altri creditori.

Sotto altro profilo, non vi è alcuna evidenza nemmeno che il debitore abbia dato corso ai tentativi di vendita dell'immobile offerto a soddisfacimento dei crediti secondo le

modalità e la periodicità indicate nel piano, sicché, allo stato, deve concludersi che l'inadempimento, anche relativamente a tale specifico obbligo, sia a lui imputabile, onde non sussistono nemmeno le condizioni per conseguire una rimodulazione del piano ai sensi dell'art. 13, co. 4 *ter*, l. 3/2012.

L'inadempimento in cui è incorso il debitore non può dirsi di scarsa importanza, dal momento che nell'arco dei 48 mesi, da considerarsi come termine massimo della dilazione, i crediti di taluni degli odierni istanti sono stati soddisfatti in misura irrisoria, mentre quelli dei professionisti non sono stati soddisfatti in nessuna misura. Peraltro, il Costabile, in tempi molto recenti, ha anche liquidato altri beni immobili di sua proprietà e non ha pensato di impiegare le risorse ricavate da tali vendite per onorare gli impegni assunti. L'aver poi concesso un'opzione di acquisto da esercitarsi entro il 01/03/2024 (e quindi oltre i termini di scadenza della dilazione omologata) su una quota del diritto di proprietà proprio di quel bene, il cui ricavato era destinato a fornire la maggior parte della provvista per far fronte al pagamento dei debiti inseriti nel piano, aggrava ulteriormente l'inadempimento, perché ha lasciato irrimediabilmente insoddisfatti crediti che rappresentano ben il 78% della passività concordataria. Pertanto, alla luce dell'inadempimento del Costabile, il piano non ha assolto e non può più assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di assicurare il migliore soddisfacimento possibile del ceto creditorio.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva in favore dei istanti costituiti a mezzo procuratore legale facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014, per controversie di valore indeterminabile a bassa complessità e con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, tenuto conto del livello di complessità della lite, del numero e delle difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:

Dichiara risolto l'accordo di composizione della crisi di Costabile Pietro e omologato in data 18/03/2019.

Condanna Pietro Costabile al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore dell'Agenzia delle Entrate; € 2.906,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore dell'Ing. Intriери Ilaria; € 2.906,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore del Comune di Cosenza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'OCC e per la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Tribunale.

Onera il gestore della crisi di comunicare il presente provvedimento a tutti i creditori ammessi nel piano.

Paola, 13/11/2023.

Il Giudice
Matteo Torretta